



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 233 DEL 10 febbraio 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 10 febbraio 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 15

RECLAMI

Reclamo della Soc. CROTONE avverso la punizione sportiva della penalizzazione di tre punti in classifica e l'ammenda di € 10.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Venezia del 19/12/04 – C.U. n. 192 del 7/01/05).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale in data 07/01/05 il Giudice Sportivo infliggeva alla Soc. Crotone, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 12 comma 1, seconda parte C.G.S., la penalizzazione di tre punti in classifica e l'ammenda di € 10.000,00 con diffida - per il comportamento tenuto dai sostenitori dello stesso Crotone durante la gara Crotone-Venezia del 19/12/04 - ha proposto reclamo la detta Società, chiedendo la revoca delle sanzioni.

A sostegno del gravame, la Società reclamante contesta, in primo luogo, “l'infondatezza e l'incoerenza delle motivazioni poste alla base delle sanzioni irrogate”, in particolare per quanto attiene il punto di deflagrazione della bomba-carta rispetto alla posizione che aveva in quel momento il portiere del Venezia (a detta della difesa, a non meno di 10 metri di distanza) e la consistenza ed effettività del trauma subito dallo stesso portiere (come desumibile dal referto dell'Ospedale di Crotone).

La reclamante afferma essere erronea, alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia e della vigente cornice normativa, la qualificazione dei fatti così come operata dal Giudice Sportivo, ritenendo che si sia trattato di un episodio di “particolare tenuità” tale da legittimare l’applicabilità delle sanzioni di cui all’art. 13 lett. b), c), d), e), e non giustificano quindi l’irrogazione delle sanzioni comminate, ritenute eccessivamente afflittive.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive, insistendo quindi nelle conclusioni già formulate e, in via istruttoria, chiedendo la visione delle immagini televisive.

I motivi della decisione

In via preliminare, questa Commissione ritiene di non poter accogliere l’istanza istruttoria avanzata dalla reclamante in merito all’utilizzo delle immagini televisive prodotte, non ricorrendo nel caso di specie le ipotesi previste dall’art. 31 lett. a4) C.G.S.

Nel merito, la Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ascoltato il difensore, ritiene che i motivi di gravame esposti dalla Società non possano trovare accoglimento e che pertanto debba confermarsi il reclamato provvedimento.

La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante - secondo cui la bomba-carta, qualificata nella memoria anche come “grosso petardo”, sarebbe esplosa non sul terreno di gioco ma al di fuori dello stesso - risulta in contrasto con il rapporto dell’arbitro e con il rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini (entrambe fonti privilegiate di prova) da cui emerge in modo univoco che dalla curva dove si trovavano i tifosi del Crotona, nel corso del secondo tempo veniva lanciata sul terreno di gioco - nei pressi dell’area di rigore occupata dal portiere del Venezia - una bomba-carta che provocava l’accasciarsi a terra dello stesso portiere, il suo stordimento e la conseguente sostituzione. Nessun dubbio sussiste pertanto circa l’attribuibilità di tale lancio alla condotta dei sostenitori del Crotona.

Non solo, ma dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori del Crotona avevano già lanciato un’altra bomba-carta prima dell’inizio della partita e una bottiglia d’acqua, così causando ritardo nell’inizio della gara.

Che tali bombe abbiano provocato limitati danni alle persone e alle cose è circostanza meramente casuale che non attenua la pericolosità di tali gesti.

Il fatto poi che le lesioni riportate dal portiere del Venezia non siano state gravi e non abbiano menomato più di tanto le condizioni fisiche del giocatore, non esclude il nesso eziologico tra il lancio della bomba-carta e lo stordimento subito, che ne ha causato la sostituzione, così integrando la fattispecie di cui all’art.12 comma 1 del C.G.S. (“fatti o situazioni imputabili a...sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una...società”).

La Commissione ritiene quindi di condividere integralmente la valutazione di gravità attribuita dal Giudice Sportivo, avendo la condotta dei sostenitori del Crotona determinato un’alterazione al potenziale atletico del Venezia costretto a sostituire il portiere titolare, investito dal fragoroso scoppio, con quello di riserva. L’“esagerazione” del gesto del portiere, invocata dalla reclamante, non ha trovato fra l’altro alcun riscontro oggettivo.

La grave condotta dei sostenitori della reclamante, ascrivibile a titolo di responsabilità oggettiva alla Soc. Crotona, è stata quindi correttamente valutata dal Giudice Sportivo, tenendo conto della concreta pericolosità di tale comportamento, delle sue conseguenze lesive, valutate altresì le circostanze attenuanti invocate.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. VENEZIA avverso l'omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo sancita dal Giudice Sportivo (gara Crotone-Venezia del 19/12/2004 – C.U. n. 192 del 7/01/05).

Il procedimento

Con il provvedimento sopra indicato, il Giudice Sportivo respingeva il reclamo proposto dalla Soc. Venezia volto ad ottenere, in relazione alla gara dalla stessa disputata con la Soc. Crotone in data 19/12/2004, l'irrogazione a quest'ultima della sanzione di cui all'art. 12, comma 1 del C.G.S. (perdita della gara con il punteggio di 0-3) o, in subordine, la ripetizione dell'incontro.

Osservava il Giudice Sportivo che i fatti denunciati dalla reclamante (sostituzione del calciatore Benussi, a seguito dello scoppio di una bomba-carta lanciata dai sostenitori del Crotone; impossibilità, a causa di tale sostituzione, di procedere a ulteriori sostituzioni, avendo ormai esaurito il Venezia numero di cambi consentito dal regolamento) non avevano inciso sulle condizioni di regolarità della gara e non potevano quindi giustificare l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 prevista dall'art. 12, comma 1, C.G.S.

Neppure sussistevano ad avviso del primo giudice gli specifici presupposti per disporre la ripetizione della gara ai sensi del comma 4 lett c) dell'art. 12 medesimo per cui doveva essere omologato il risultato conseguito sul campo.

Per i fatti non regolamentari posti in essere dai tifosi della Soc. Crotone, il Giudice Sportivo affermava invece la responsabilità oggettiva della stessa, irrogando le sanzioni della penalizzazione di tre punti in classifica, dell'ammenda di € 10.000 nonché della diffida.

Avverso tale provvedimento proponeva reclamo la Soc. Venezia deducendo:

- che a causa della "forzata" sostituzione del portiere Benussi con quello di riserva Lejsal, lo stesso Venezia non aveva potuto sostituire un altro giocatore, Biliotti, che si era successivamente infortunato, in tal modo terminando la gara in dieci uomini;
- che essendo stato costretto il medico sociale del Venezia ad accompagnare all'ospedale il portiere Benussi, poiché l'ambulanza di servizio allo stadio era priva del prescritto medico accompagnatore, il suddetto Biliotti era stato soccorso solo dal massaggiatore della squadra e non aveva quindi potuto ricevere quelle cure adeguate che gli avrebbero asseritamente permesso di portare a termine la gara;
- che i sanitari dell'Ospedale di Crotone dove era stato ricoverato il Benussi avrebbero ricevuto telefonate dai dirigenti di tale società che li invitavano a "minimizzare la prognosi";
- che sia dal referto dell'Ospedale di Crotone che da quello rilasciato successivamente dall'Ospedale di Venezia, risultava che il Benussi a seguito dello scoppio della bomba-carta aveva riportato lesioni al timpano e "trauma acustico all'orecchio sinistro".

Sulla base di questi fatti - da valutare, secondo la società reclamante, in maniera unitaria e tutti riconducibili alla responsabilità esclusiva del Crotone - la gara non era da considerarsi regolare e quindi la Soc. Venezia chiedeva che questa Commissione Disciplinare volesse così giudicare:

- previo accertamento della riduzione del potenziale atletico conseguente al ferimento del calciatore Benussi e all'inferiorità numerica causata dall'impossibilità di sostituire il calciatore Biliotti, ritenere che questi fatti abbiano impedito la regolare effettuazione della gara e quindi punire il Crotone con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3;

- previa valutazione dei fatti esposti al punto precedente sulla base di criteri non esclusivamente tecnici, ritenere che gli stessi hanno influenzato la regolarità della gara Crotone-Venezia e quindi punire il Crotone con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 o, in subordine, ordinare la ripetizione della gara in questione;
- previo accertamento che i fatti esposti al primo punto concretizzano comunque circostanze di carattere eccezionale, disporre ex art. 12 comma 4, ultimo capoverso, C.G.S. la ripetizione della gara Crotone-Venezia.

La Soc. Crotone ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni nelle quali sostiene l'erronea ricostruzione dell'accaduto da parte del direttore di gara e del collaboratore dell'Ufficio Indagini e l'inammissibilità e infondatezza sul piano giuridico dell'appello svolto dal Venezia (non potendosi configurare alcuna responsabilità, né diretta né oggettiva, in capo alla Società), chiedendo il rigetto del reclamo del Venezia.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della società reclamante unitamente al proprio difensore, il quale ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame.

E' altresì comparso il difensore della Soc. Crotone, il quale ha reiterato le argomentazioni svolte nella propria memoria e le conclusioni in essa formulate.

I motivi della decisione

Esaminati gli atti ufficiali, ritiene la Commissione di dover respingere il reclamo della Soc. Venezia.

In relazione alle previsioni di cui all'art. 12 C.G.S. si osserva che anche secondo il costante orientamento degli organi di giustizia sportiva fatti idonei ad alterare in misura apprezzabile l'iter fisiologico di una gara di calcio possono qualificarsi soltanto quelli che abbiano inciso "sostanzialmente" sulla fisionomia tipologica della competizione (intesa come scontro atletico ed agonistico fra due compagini che, in condizioni presumibilmente ed astrattamente paritarie, si affrontano su di un terreno di giuoco, cercando, nel rispetto di forme e regole prestabilite, di superarsi vicendevolmente) sovvertendone le caratteristiche essenziali e provocando insanabili squilibri tra le compagini interessate.

Nel caso di specie i fatti accaduti durante lo svolgimento della gara Crotone-Venezia – singolarmente e complessivamente considerati – non hanno alterato "decisamente" la regolarità fisiologica della competizione determinando uno squilibrio tecnico-agonistico-psicologico in pregiudizio della squadra ospite.

Al riguardo si deve anzitutto evidenziare come dal referto dell'arbitro risulti che la sostituzione del giocatore Saverino con Garcia è avvenuta contestualmente alla sostituzione del portiere Benussi ma evidentemente per ragioni tecniche che in nessun modo sono da mettere in relazione di causa-effetto con quest'ultima sostituzione. L'allenatore del Venezia avrebbe potuto non procedere ad alcuna sostituzione o effettuarla successivamente a quella del portiere ma comunque prima dell'infortunio occorso al Biliotti e la sostanza delle cose, ovvero che il Venezia aveva esaurito i cambi a sua disposizione, non sarebbe comunque mutata: per cui questo primo motivo di gravame non è meritevole di accoglimento.

Altresì non paiono meritevoli di accoglimento le ulteriori considerazioni della reclamante circa la presenza di fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici che abbiano influenzato la regolarità di svolgimento della gara. Di tali fatti non vi è alcun riscontro negli atti ufficiali.

Come giustamente rilevato dal Giudice Sportivo, nel corso della gara Crotone – Venezia si è verificata la lesione di un giocatore di quest'ultima squadra con indiscutibile alterazione del potenziale atletico della stessa, ma tale fatto va inquadrato nella fattispecie di cui all'art.12 comma 1, seconda parte, del C.G.S. che comporta – come sanzione – non già la perdita della gara o la ripetizione della medesima, bensì la penalizzazione di punti in classifica almeno pari a quelli conquistati sul campo.

Del tutto irrilevante appare infine il rilievo che il mancato rientro in campo del giocatore Biliotti sarebbe dipeso dall'assenza del medico sociale del Venezia, costretto ad accompagnare in ospedale il portiere Benussi perché l'ambulanza di servizio era priva del medico. Non vi è prova infatti dell'esistenza di un qualsivoglia nesso causale fra i due episodi.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa

Il Presidente: f.to *avv. Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 10 FEBBRAIO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani